

Pozzolini

Il ratto non violento

1898





Pisa 25-IX-'98

all'Illustre Prof. Lucchini
devoto omaggio dell'A.

POZZOLINI Avv. ALFREDO

726

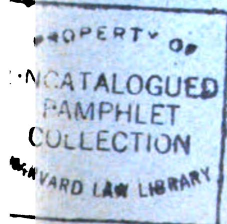
IL RATTO NON VIOLENTO

STUDIO DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

Estratto dal *FORO PENALE*



ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1898



IL RATTO NON VIOLENTO

STUDIO DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA



SOMMARIO. — 1. Ragioni del lavoro — 2. Il ratto non violento nel diritto romano, germanico e canonico — 3. Giurisprudenza, legislazione e dottrina intermedia — 4. La legislazione francese e sarda — 5. La legislazione toscana e i codici di questo tipo — 6. Ratto *in parentes* e ratto per seduzione - La teorica del CARRARA — 7. La incriminabilità del ratto non violento - Opinioni del CARRARA, del VIAZZI, del D'ADDOSIO, del GIURIATI — 8. Nostro modo di vedere — 9. La reità della rapita istigatrice — 10. L'art. 341, capoverso, codice penale - posizione della questione - stato della dottrina e della giurisprudenza — 11. Si accetta l'opinione che l'art. 341, capoverso, contempli il ratto *in parentes* — 12. Applicazioni giuridiche — 13. L'agente nel ratto *in parentes*.

1. — In una breve rassegna di giurisprudenza pubblicata nell'*Archivio giuridico*, avemmo occasione di sostenere che l'oggettività giuridica del reato di cui all'articolo 341, capoverso, del Codice penale, è riposta nella violazione dei diritti di coloro che esercitano la potestà patria o tutoria sul minorenne, e che male a proposito si invoca la mancanza di un consenso valido nel minorenne stesso (1). Due giudicati posteriori alla sentenza che annotavamo ritennero invece l'opinione contraria. Siamo tratti perciò a tornare sull'argomento e a trattare più diffusamente l'accennata questione.

Il CARRARA, riconoscendo sulle orme del CARMIGNANI, nella lesione dei diritti di famiglia, la linea speciale di demarcazione di una speciale categoria di delitti, collocò fra questi e più particolarmente nella terza categoria di questi, di quella cioè che comprende i delitti che offendono nei genitori la potestà pertinente loro entro certi limiti sui figli, il reato di ratto improprio, distingnendolo nettamente, egli ontologo puro, dal ratto proprio o violento appunto per l'oggettività giuridica che nel primo sta nella violazione dei diritti di famiglia, nel secondo nella violazione della libertà individuale. “ Sarebbe un paradosso, egli scriveva, trovare “ il criterio del malefizio nel diritto alla libertà individuale, quando v'è il consenso “ della rapita „ (2). Questa è anche per noi l'oggettività giuridica del reato di cui all'articolo 341, capoverso, codice penale. L'influenza della dottrina e della giurisprudenza francese, le quali han di mira un'altra forma di ratto consensuale, hanno malauguratamente influito sulla legislazione e sulla giurisprudenza italiana, le quali risentono di uno stato di incertezza derivante dal non aver tenuto presenti i sani criteri giuridici della dottrina nazionale.

2. — Il diritto romano non distinse affatto, agli effetti penali, il ratto violento dal ratto col consenso della rapita. Prima della *lex Julia de vi*, secondo il LAN-

(1) POZZOLINI, *Rivista critica di giurisprudenza controversa in materia di diritto penale italiano*, I, n. 2 (*Arch. giur.*, LX (I della nuova serie), pag. 159 e segg.

(2) CARRARA, *Programma*, p. s., § 1976.

DUCCI, il ratto di una donna contro la volontà sua o dei suoi genitori non costituiva uno speciale delitto; e se esso non cadeva sotto altra sanzione penale, il tribunale domestico giudicava della rapita, e contro il rapitore s'intentava l'*actio iniuriarum*. Fu la *lex Julia de vi* che fece del ratto una speciale figura criminosa sottoponendolo alla sua pena. Altri scrittori negano che la *lex Julia* se ne occupasse, e ritengono in conseguenza che esso fosse un *delictum extraordinarium* (3). L'impero inacerbì la pena introducendo la morte per il rapitore (4). Costantino il Grande, " un grande ingegno, come dice GUGLIELMO FERRERO, ma anche una spaventevole canaglia ", trascorse pur qui ad una insuperabile ferocia, comminando la morte col fuoco al rapitore sempre, alla rapita se consentiva, e questa nemmeno esentando da pena, anche se rapita a forza (5). Giustiniano sancì disposizioni relativamente più miti; mantenne però la morte per il rapitore. Se la rapita consenziente era libera, aveva luogo la confisca del patrimonio del rapitore a benefizio dei genitori di essa, o mancando i genitori, del fisco (6). La nov. 143 puniva inoltre con la deportazione gli stessi genitori *si patientiam praebuerint ac dolorem remiserint* (7). Il diritto romano dunque considerava il reato di ratto come un reato contro il buon costume, contro l'ordine pubblico, indipendentemente dalla violazione dei diritti di famiglia, e dalla validità del consenso della rapita.

Nel diritto germanico non si puniva il ratto consumato coll'assenso della rapita (8). Si eccettua il diritto visigoto, che, come quello che nel suo complesso più risentì l'influenza del diritto romano, anche in materia di ratto si conformò ai principii di questo, accettando la regola che niente cangia al delitto di ratto il consenso della rapita (9).

Il diritto canonico aveva pene severissime contro i rei di ratto senza distinzione affatto se questo fosse violento o consensuale: la scomunica, l'infamia perpetua, l'incapacità a tutte le dignità, e l'obbligo di dotare la fanciulla rapita. L'unica differenza di trattamento fra le due specie di ratto era questa: Nel caso di ratto violento fra il rapitore e la rapita non poteva aver luogo un matrimonio valido nel frattempo " *quia praecipua sacrorum antistitum cura fuit ut libertati matrimonii prospicerent* (10). Questa sanzione non esisteva per il ratto consensuale, perchè, dicono le extravaganti, " *iste raptor dici non debet cum habuerit mulieris assensum..... licet parentes reclament a quibus eam dicitur rapuisse* (Cap. *cum, causs.* 6, X, *de raptoribus*, § 5, 17) " (11). Ed il concilio di Trento stabilì che è valido il matrimonio fra il rapitore e la rapita consenziente, quando questa

---

(3) LANDUCCI, *Storia del diritto romano*. Padova, 1886, vol. I, pag. 637.
(4) Fr. 5, § 2, D. *ad leg. Jul.*, XLVIII, 6, citato da LANDUCCI, l. c.
(5) L. 2, Cod. Th. *de raptu virginum*, IX, 24, citata da LANDUCCI, l. c.
(6) L. 1, Cod. *de raptu*, IX, 13 — L. 54, Cod. *de ep.*, I, 3, citate da LANDUCCI, l. c.
(7) Citata dal CARRARA, o. c., § 1990.
(8) *L. Sal.*, XIV, 57 — *L. Alam.*, 52, 53 — *L. Bajuv.*, V, 5, 7 — *L. Ripuar.*, XXXV — *L. Angl. et Wering.*, X, §§ 1, 5, 6 — *L. Sax.*, VI, § 3, citate da PESSINA, *Manuale*, Napoli, 1895, vol. II, pag. 266.
(9) *L. Visigoth.*, libro III, tit. 3°, cit. da PESSINA, l. c.
(10) RICHERI, *Universa jurisprudentia*. Piacenza, 1790, tomo I, § 801.
(11) Cit. da RICHERI, o. c., § 800, nota 1.

posta in luogo libero e sicuro consente a tenere per marito il rapitore, perchè " *si abductioni sponte consentiat puella, nihil officere potest voluntati matrimonii, maxime quia ex eorumdemmet S. S. Patrum decreto validum est a filiis familias celebratum coniugium, sine parentum consensu* (*Conc. Trid.*, sess. 24, *de reformat. matrim.*, cap. 1 e 6) " (12). E lo stesso concilio di Trento soggiunge che, quanto alle pene stabilite contro i rei di ratto, " *nulla ratio suadet immunes esse debere qui puellam volentem sed parentibus invitis rapiant, quippe maximam iniuriam parentibus inferunt, quae ad has poenas incurrendas plus quam sufficiens est; maxime cum generaliter dictae poenae contra raptores sint constitutae* (*Conc. Trid.*, l. c., cap. 1) " (13).

3. — La giurisprudenza seguì per un pezzo ancora la via tracciata dalle leggi romane. Due decisioni della sacra rota romana della prima metà del secolo XVIII così si esprimono: " *Et in omne casu ad hoc ut raptus dicatur commissus sufficit quod ille fiat nescientibus vel invitis parentibus, quamvis puella consenserit.* " E l'altra: *Invero raptus dicitur sufficienter commissus etiamsi abducatur puella consentiens, inscio tutore vel eo, sub cuius cura illa permanet* (14).

In Francia l'ordinanza di Blois portava all'art. 42 la disposizione seguente: " Touts ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineurs de 25 ans, " sous pretexte de mariage ou autre couleurs sans le gré, su, vouloir et consente- " ment exprès des pères et mères et des tuteurs, seront punis de mort sans expé- " rance de grâce et pardon non obstant tout consentement, que les mineurs " pourraient alleguer avoir donné au dit rapt d'i celui ou auparavant " (15). Questa ordinanza fu rinnovata e confermata da quella del gennaio 1629 e dalla dichiarazione 26 novembre 1639, la quale porta che: " cette peine de mort aura " lieu quand même les pères, mères, tuteurs ou curateurs consentiraient dans le " suit au mariage ou même qu'ils le requirraient " (6). Un'altra dichiarazione riprova l'uso invalso nelle corti di aggiungere alla condanna dei rapitori la clausola: " si mieux n'aiment épouser la personne ravie ", ed ingiunge loro di giudicare secondo il rigore delle ordinanze (17).

Punivano pure di morte il rapitore benchè vi fosse il consenso della rapita le leggi di Ruggiero, la Costituzione di Federico ed un capitolo del Re Roberto di Napoli. Una prammatica promulgata nel 1773 dal vicerè Fogliani stabiliva che nel caso di ratto consensuale fatto allo scopo che i parenti consentissero al matrimonio, oltrechè alle pene antiche, i rapitori, le donzelle ed i complici fossero anche soggetti alle pene sancite per coloro che contraggono matrimonio clandestino e senza il consenso dei genitori (18).

---

(12) Cit. da Richeri, o. c., § 793.
(13) Cit. da Richeri. o. c., § 794.
(14) *Sacrae Rotae Romanae decisiones in compendium redactae* — Venezia, 1754. Tomo IV, voce *raptus*, pag. 307.
(15) Muyart de Vouglans — *Lois criminelles*, pag. 231, *suiv.*, citato da Chaveau et Helie, *Theorie*, Bruxelles, 1860, vol. II, n. 3004, pag. 174.
(16) Muyart de Vouglans, l. c.
(17) Muyart de Vouglans, l. c.
(18) La Mantia — *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia.* - Palermo, 1874, vol. I, pag. 176 e 185; vol. II, parte I, pag. 177. — Vedi anche Gismondi — *Il ratto consensuale nella dottrina e nella legge* (*Foro Pen.*, vol. IV, parte I, pag. 54).

La dottrina fu essa pure severissima dapprima coi rei di ratto consensuale non facendo alcuna distinzione fra questo ed il ratto violento. Alberico de Rosate, Claro, Baldo, Naevio, sosteunero che il consenso della rapita non cancellava il delitto: affermarono anzi che la seduzione è ancora più odiosa della costrizione fisica. *Persuadere est plus quam compelli atque cogi sibi parere* (Fr. 1, § 3, D. *de servo corrupto*, XI, 3). — A poco a poco però essa venne temperando il rigore del diritto comune. *Raptus proprie non est*, scrive il Richeri, *si nec vis nec minae nec gravis metus interveniant, neque preces tales adhibeantur, quae violentiae possint aequiparari, sive quae minis mixtae non sint vel expressis, vel tacitis; raptus enim ut constat ex ipsa nominis etymologia vim necessario supponit: vis autem proprie fieri non dicitur ubi etiam preces importunae adhibeantur vel blanditiae* (19). E più sotto: *gravius quidem scelus admittit qui puellam invitam abducit, quam qui volentem invitis parentibus; sed hinc inferri nullatenus potest immunem a praestituta poena esse debere illum qui laevius delinquit*... (20). *Verum quia laevius delinquit qui parentibus tantum foeminam consentientem rapiendo iniuriam infert, ideo in foro receptum est mitius puniatur et poena extraordinaria secundum qualitatem abducentis et abductae quamvis mulier suasione allecta fuerit* (21).

Si venne dunque attenuando il rigore del diritto mediante la formula della extraordinaria fino a che venne a riconoscersi nel ratto consumato col consenso della vittima una vera e propria figura giuridica di per sè stante verso cui le legislazioni furono dal più al meno benigne. Questa figura giuridica di reato assunse due forme diverse nei codici moderni: i tipi speciali delle quali si possono ritrovare uno nel codice francese, l'altro nel codice toscano.

4. — Nella legislazione francese il ratto consumato col consenso della rapita fu per la prima volta considerato a sè nel cod. del 1810. Il precedente codice del 1791 non contemplava che il ratto violento di giovane al di sotto dei 14 anni commesso allo scopo di abusare della persona rapita o di prostituirla (art. 31, sez. 1ª, tit. II, parte II). Il cod. del 1810 contempla due specie di ratto: il ratto commesso con frode o violenza su minore di 21 anno (art. 354), o su fanciulla minore di 16 anni, nel qual caso è aggravata la pena (art. 355): ed il ratto per seduzione, commesso cioè col consenso della rapita su di una fanciulla minore di 16 anni, che è punito più o meno severamente a seconda dell'età del rapitore (art. 356). Ecco la disposizione dell'art. 356: " Quand la fille au dessous " de 16 ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravis- " seur si celui-ci était mineur de 21 ans ou au dessus il sera condamné aux tra- " vaux forcés à temps. Si le ravisseur n'avait pas encore 21 ans il sera puni " d'un emprissonnement de 10 à 5 ans. „ La giurisprudenza ha costantemente deciso che l'articolo 356 non ha in vista che il ratto per seduzione (Cassaz. 8 aprile 1858) ed è applicabile benchè il ratto sia stato operato senza frode

(19) Richeri, o. c., § 795.
(20) Richeri, o. c., § 802.
(21) Richeri, o. c., § 805.

nè violenza (Cassaz. 24 ottobre e 14 novembre 1811, 16 agosto 1849, 26 marzo 1857) (22).

L'oggettività giuridica di questo reato è dunque la mancanza di consenso valido nella rapita. " Le consentement, scrive il Rogron, donné par un enfant de " moins de 16 ans, est censé arraché à la timidité, ou être l'effet decévant des il- " lusions et des prestiges dont il est si facile d'entourer l'inexpérience et la cre- " dulité de cette âge „ (23). Il delitto esiste dunque indipendentemente dalla violenza e dalla frode: quello che la legge ha previsto e voluto punire è la corruzione praticata sulla volontà stessa della minore e l'influenza seduttrice alla quale essa ha ubbidito. E ciò è tanto vero che l'art. 356 non punisce che la seduzione messa in azione da un uomo, la seduzione sessuale, supponendo a ragione che la minore ha più mezzi di difendersi contro la corruzione praticata da una persona del suo sesso.

L'età tassativamente stabilita dalla legge per la rapita, il termine *ad quem*, per usare la terminologia del Carrara, è il sedicesimo anno. La Commissione del Corpo legislativo aveva proposto a quest'articolo un paragrafo addizionale così concepito:

" Si la fille âgée de seize ans et moins de vingt et un ans a consenti à son en- " lèvement ou suivi volontairement le ravisseur celui-ci sera condamné, etc. „

La Commissione legislativa giustificava questa disposizione dicendo che è precisamente nell'epoca della vita intercedente fra il 16° ed il 21° anno che i ratti devono naturalmente essere più frequenti perchè è appunto a questa età che le fanciulle sono più sottoposte alle seduzioni ed alle passioni (24). Questo emendamento fu rigettato dal Consiglio di Stato nella seduta del 18 gennaio 1818 (25): e l'oratore del Corpo legislativo (Monseignat) ne dava le ragioni: dopo il sedicesimo anno, egli diceva, la legge conviene che lasci le fanciulle alla vigilanza dei loro parenti, ed alla scorta di principii di onore e di religione. È difficile poi, aggiungeva, distinguere in quest'epoca della vita chi è il seduttore e chi il sedotto (26).

Il codice francese dunque non conosce il *raptus in parentes* della dottrina antica. Egli ebbe unicamente di vista come soggetto passivo del reato la persona rapita, mai la potestà dei parenti o tutori Anche l'emendamento proposto ora, come abbiam visto, è inspirato allo stesso concetto.

Il ratto per seduzione, coll'espressa menzione di questo estremo è pure contemplato dal codice sardo all'art. 495: esso al pari del codice francese non co-

---

(22) Rolland de Villargues — *Les codes criminales interprétés par la jurisprudence et la doctrine* - Paris, 1861, pag. 681 — Carnot, *Commentaire sur le code pénal* - Bruxelles, 1825, tome III, pag. 186-187.

(23) Rogron — *Code pénal expliqué* - Bruxelles, 1841, pag. 208 — Vedi anche il rapporto di Monseignat al Corpo legislativo (Locré XXX. 527 - XV. 459; citato da Chaveau et Hélie, o. c., pag. 378).

(24) Locré XXX, 457 - XV, 429, citato da Chauveau et Hélie, pag. 179.

(25) Id. XXX, 464 - XV, 432, citato da Chauveau et Hélie, pag. 179.

(26) Monseignat, *Rapport* - Locré XXX, 529 - XV, 460, citato da Chauveau et Hélie, pag. 179.

*

nosce il *raptus in parentes*, il quale manca pure nel codice delle Due Sicilie ed in quello di Neuchâtel, nei quali è previsto invece il ratto per seduzione.

5. — Il *ratto in parentes* appare invece nel codice toscano all'articolo 287. " Chiunque per fine di libidine e di matrimonio sottrae o ritiene col consenso di " lei una donna nubile che abbia compiuto l'anno decimosesto, ma sia tuttora " soggetta alla patria potestà tutoria è punito, ecc. „ Il precedente art. 286 contempla un'altra figura di ratto non violento commesso su fanciulla minore di 16 anni e maggiore di 12, al di sotto del qual limite si presume la violenza. Questa ultima figura che risponde evidentemente al ratto per seduzione dei codici francese e sardo, nel sistema del codice toscano non era che una figura aggravata del ratto *in parentes* contemplato nell'art. 287: o meglio questo contemplava una figura più tenue del reato di cui al 286, pur restando identica nei due casi la natura e l'oggettività giuridica (27).

Il codice austriaco all'art. 81 contempla pure la figura del *raptus in parentes*. È considerato è vero insieme al ratto violento, come il quinto caso del reato di pubblica violenza, ma gli è accordata pel concorso del consenso della rapita una forte diminuzione di pena. Nel riflesso che il reato lede non già la personale libertà della vittima, ma la potestà dei genitori, del tutore o del marito, i commentatori han sostenuto la correità di colei che ha prestato il consenso al ratto, e che il reato stesso non può commettersi rispetto al coniuge separato di letto e di mensa, nè rispetto ai genitori cui fu sottratto il potere con atto legale (28).

Ha il ratto *in parentes* anche il codice tedesco § 237. " Chiunque rapisce una " donna nubile minore d'età col di lei volere ma senza il consenso dei di lei geni- " tori o del tutore, è punito, ecc. „ (29).

Lo stesso dicasi del codice ungherese: art. 320: " Chiunque rapisca una fan- " ciulla non minore di 14 anni sotto la potestà dei suoi parenti, dei suoi curatori " o dei suoi tutori, col suo consenso, contro la volontà di questi ultimi è pu- " nito, ecc. „ (30)

Il codice zurighese ha pure questa forma di ratto consensuale: § 145, 2ª parte: " Chiunque . . . . . sottrae una persona minore di 16 anni o malata di mente, col " suo consenso, ma senza quello dei suoi genitori, allevatori o tutori è pu- " nito, ecc.

Si noti che l'età è stabilita ai 16 anni perchè pel codice civile di Zurigo § 12, la donna è maggiore d'età a 16 anni. Al minore è equiparato l'infermo di mente per ragioni facili a comprendersi (31).

Infine appartengono a questa figura criminosa i reati previsti dal codice di

---

(27) Risulta espressamente dalle parole del Mori, *Teorica*, Firenze 1854, pag. 233.

(28) Frühwald, *Manuale del Cod. penale austriaco*. Tradotto da C. Bertolini, Venezia, 1855, p. I, pag. 108.

(29) Berner, *Trattato di diritto penale*. Tradotto dal Bertola, Milano, 1892, pag. 432. Morelli e Feroci, *Il Cod. penale dell'Impero germanico*, tradotto, con note di Carrara ed Ellero, Torino, 1874, § 237.

(30) Martinet et Dareste, *Code pénal hongrois des crimes ed des délits, traduit et annoté*, Paris, 1855, art. 320.

(31) Brusa e Carrara, *Il Cod. pen. zurighese annotato*, Venezia, 1873, pag. LIII.

Friburgo art. 193, del codice spagnuolo art. 269, del codice di Baden § 341, del codice olandese art. 281.

6. — Abbiamo visto dunque delinearsi nelle legislazioni due tipi di ratto non violento (32): il ratto per seduzione ed il ratto *in parentes*: il primo fondato sulla presunzione della mancanza di un valido consenso nella persona rapita, il secondo sulla violazione dei diritti di famiglia. Nella dottrina troviamo la trattazione scientifica del primo a preferenza negli scrittori francesi; del secondo negli scrittori tedeschi ed italiani. Abbiamo diffusamente esposto la teoria del primo, a proposito dell'art. 456 del codice francese. Accenneremo ora brevemente alla teoria del *raptus in parentes* quale fu magistralmente costruita dal Carrara, che sviluppò la nozione limpidamente datane dal Carmignani al § 1162 dei suoi *Elementi* (33).

Il ratto improprio distinto dal plagio per il fine, ha per suoi estremi, oltre la ritenzione od abduzione ed il fine di libidine comuni al ratto violento, il consenso della rapita, l'età minore, ed il dissenso degli aventi potestà sulla rapita. Il consenso deve essere spontaneo: cioè non estorto colla violenza o coll'inganno, altrimenti il ratto sarebbe proprio.

Riguardo all'età deve distinguersi il termine *a quo* ed il termine *ad quem*. Il primo è dettato dalla necessità che vi sia un termine in cui il consenso si presuma, per la tenera età, viziato, non spontaneo. Il secondo coincide naturalmente colla maggiore età, provata coi mezzi voluti dalle leggi civili (34). Il dissenso degli aventi potestà sulla rapita deve riferirsi naturalmente a coloro che esercitano pel minore la patria potestà o la potestà tutoria (35).

La ragione della punibilità del reato sta tutta, secondo il Carrara (36), nella lesione dei diritti di famiglia, nella protezione che la legge deve accordare alla potestà che compete entro certi limiti ai genitori sui figli.

7. — È giustificata scientificamente la esistenza del reato di ratto non violento?

Il Carrara non affronta direttamente la questione, ma lascia intravedere che di tale esistenza non è troppo entusiasta, giacchè dà della trattazione di questa materia una ragione non razionale ma storica. " Credetti, egli dice, di non doverne " omettere la descrizione perchè la criminosità del ratto improprio, fondata sulla

(32) Per comodità di dizione comprendiamo sotto il nome di ratto violento anche quello commesso con frode, che evidentemente ha lo stesso valore agli effetti penali.

(33) Carmignani, *Elementi*, Traduz. italiana, Milano, 1882, pag. 401. — Altri scrittori, anche moderni, non distinsero la figura criminosa del ratto non violento. Il Buccellati, per es., seguendo il Cod. austriaco, benchè accolga la collocazione del ratto fra i reati contro la libertà individuale, fa del ratto non violento una figura attenuata del ratto violento, richiedendo per questo sempre la minore età, salvo nel caso della donna che per la sua debolezza da lui è equiparata al minore (*Istituzioni di diritto e procedura penale*, Milano, 1884, pag. 317, §§ 648, 650).

(34) In questo senso decise recentemente anche la Cassazione, stabilendo la massima che non si può per accertare l'età di una minorenne rapita far ricorso ad equipollenti che la legge civile, unica regolatrice della materia, non consente. — Cassaz. 30 nov. 1897 — *Foro pen.*, VI, p. II, pag. 107.

(35) Carrara, p. s. §§ 1981-85.

(36) Carrara, p. s. §§ 1862 e 1863.

" *vis in parentes* si continua ad insegnare nella maggior parte delle scuole ita-
" liane e trovasi mantenuta nel Codice toscano " (37). Riguardo al ratto per seduzione nemmeno si pone la questione.

La incriminabilità del ratto non violento ha trovato recentemente un avversario nel Viazzi (38), che chiama paradossale questa forma di ratto. Egli, per altro, tratto in inganno forse dall'ambigua disposizione dell'art. 341 del Cod. pen., ha avuto di mira più specialmente il ratto per seduzione.

A conclusioni opposte viene invece un altro positivista, il D'Addosio (39), il quale rimbeccando gli avversarii sostiene che è l'uomo che profitta della debolezza, della eccitabilità, della mobilità d'idee e d'impressioni della donna, caratteri che nell'età minore sono più spiccati; che è l'uomo che con tanti callidi modi provoca molteplici eccitamenti sulle inesperte fanciulle. Nè secondo il D'Addosio, il fatto che vittima della seduzione possa essere qualche volta l'uomo può menomare la giustizia della punizione del ratto consensuale.

Al D'Addosio rispose il Giuriati in una brillantissima lettera al direttore della *Cassazione unica* (40), riaffermando in sostanza che anche a prescindere dalla maggiore o minore colpa dell'uomo o della donna nel ratto consensuale, ammettendo la incriminabilità della seduzione si incoraggerebbero chi sa quali e quante speculazioni di sedicenti sedotte e si avrebbe una ingiustificata intromissione della legge nel campo della morale privata. La discussione, come si vede, è limitata quasi esclusivamente al campo del ratto per seduzione, con riguardo però sempre all'età pupillare.

8. — È evidente per noi che la punibilità del ratto non violento in ambedue le sue forme risponde a necessità.

Anzitutto vogliamo distinguere queste due forme nei loro elementi costitutivi. Essenza giuridica del ratto per seduzione dovrebbe essere la presunzione che l'agente abbia abusato dello stato di inferiorità della vittima costringendola ad abbandonare la casa paterna con la sola seduzione sessuale. Esso suppone quindi una età relativamente tenera nella quale la donna non sia ancora nel suo pieno sviluppo fisiologico e psichico, e non sia quindi in grado di avere quel grado di esperienza che le basti per resistere alla seduzione sessuale. Dalla nozione giuridica di questo reato dovrebbe essere escluso affatto il concetto del consenso, inconsapevolezza o dissenso dei genitori.

Essenza giuridica del secondo dovrebbe essere la violazione della patria potestà o della potestà tutoria a difesa delle quali appunto deve stare la sanzione penale. Esso suppone un'età maggiore del limite posto per il ratto per seduzione, ma minore dei ventun'anno.

Così distinte le due forme criminose ci sembra che non possa dubitarsi della incriminabilità della prima. Come dicevamo più sopra, gli scrittori che l'hanno

---

(37) Carrara, p. s. § 1992.

(38) Viazzi, *Sui reati sessuali*, Torino, 1896, pag. 115 e segg. — Vedi anche dello stesso A. *Il Ratto*, Milano, 1897.

(39) D'Addosio, *Rapitori e rapite*. — Idee sul ratto consensuale, Napoli, 1897.

(40) Giuriati, *Rapitori e rapite*. — (*Cassaz. un.*, VIII, col. 769).

combattuta, traviati forse dalla disposizione del cod. pen. it., han sempre parlato di fanciulle di 19-20 anni, limite certamente di gran lunga superiore a quello che per la figura di ratto per seduzione dovrebbe porsi.

Può dirsi altrettanto della seconda? Il VIAZZI stesso concede che per la punibilità del ratto non violento è certo più ragionevole il criterio che accenna alla violazione dell'ordine delle famiglie, compiuta colla sottrazione della persona minore alla custodia e vigilanza di chi abbia su di essa autorità.

Per noi sino a che la famiglia sarà poggiata sulle basi attuali, fino a che la legge darà al padre, alla madre, ai tutori ed ai curatori una potestà sui figli come mezzo che loro serva al miglior adempimento dei doveri verso di essi, colui che infrange questa potestà, che viola i diritti ad essa relativi, commetterà sempre un'azione criminosa. Il consenso spontaneo, giuridico della persona rapita al ratto non può bastare a togliere a questo il carattere di reato: come il consenso del minore al matrimònio non basta, se non vi concorre anche il consenso di chi sul minore esercita la patria potestà o la potestà tutoria.

9. — Una conseguenza logica di questa teorica è la correità della rapita nei casi in cui essa sia l'istigatrice del ratto, conseguenza che accettiamo senza esitazione alcuna. Diffatti posta la ragione della punibilità del ratto *in parentes* nella violazione dei diritti della patria potestà ed unicamente in questa, come già osservava il MANGANO nelle sue osservazioni sul progetto VIGLIANI, non sarebbe giusto punire il ritentore della donna, se del pari non si punisce colei che si è lasciata rapire o che più propriamente è fuggita per convivere col suo amante, la quale anzi è la principale autrice del delitto, perchè è proprio dessa che ha violato i rapporti di dipendenza e di obbedienza Il MANGANO però da questa conseguenza argomenta *ab absurdo* per sostenere la impunibilità del ratto *in parentes*.

Il CARRARA anche ammessa la criminosità del ratto improprio o *in parentes*, sostiene che la figlia rapita non è punibile perchè è impolitico e crudele che i genitori denunziando il fatto esponessero a giudizio criminale i propri figli, e per analogia della impunità del furto familiare (§ 1981, nota 2). La stessa tesi sostengono press'a poco il CASTORI (41) ed il GISMONDI (42). A parte il primo argomento, che se ha valore morale non ha un gran valore giuridico, a noi sembra che non possa invocarsi l'analogia del furto familiare, perchè il ratto consensuale non offende la persona di coloro che hanno potestà sulla rapita ma offende un diritto sociale, l'ordine delle famiglie, di cui i rappresentanti dell'autorità paterna o tutoria sono investiti al fine del migliore adempimento dei loro doveri verso i figli, che non è un diritto individuale dei genitori, tutori o curatori. Questo però, come dicevamo da principio, nei casi più gravi in cui la rapita è essa l'istigatrice del

---

(41) CASTORI, *Concorso di più persone in un reato* - Milano, 1891, pag. 187. Egli dice che non può ammettersi in questo caso la correità, non perchè il colpevole sarebbe lo stesso soggetto passivo, perchè ben può darsi lesione di un diritto altrui anche se il soggetto passivo è lo stesso colpevole: ed un esempio ne abbiamo nella mutilazione per sottrarsi al servizio militare, ma perchè non si punisce la fuga della fanciulla dalla casa paterna e ad ogni modo varrebbero a *fortiori* per l'impunità quelle stesse ragioni che rendono non imputabile il furto commesso a danno dei parenti più stretti.

(42) GISMONDI o. c., pag. 59.

ratto. È evidente che trattandosi in questo caso per di più di un'azione positiva sarebbe antigiuridico che non ricevessero applicazione le regole relative al concorso di più persone in un reato.

La teorica della correità, in ogni caso, della rapita era, come abbiamo visto, accettata dai commentatori del cod. austriaco: ed il CARRARA ricorda una sentenza del Tribunale di Spalato del 18 gennaio 1865 che ad essa si inspirava. La Corte Suprema di Vienna però con sentenza 7 giugno 1865 annullò tal decisione (§ 1981, nota 2).

10. — Veduti così tutti i precedenti storici, dottrinali e giurisprudenziali, esaminiamo la questione da cui abbiamo preso le mosse Il cod. pen. all'articolo 341 capov. punisce colui che " sottrae o ritiene la persona minore senza violenza, " minaccia od inganno, ma col suo consenso. „ Di qui la questione, se questa figura di reato non violento sia il ratto *in parentes* od il ratto per seduzione. La dottrina è discorde. Il TOLOMEI (43), il NORCEN (44), il MAINO (45). il MANDUCA (46), il GISMONDI (47),il COSTANZO (48), l'ESCOBEDO (49), stanno per la prima opinione. Il PESSINA (50), il TUOZZI (51), l'IMPALLOMENI (52) non trattano *ex professo* la questione, limitandosi a dire che l'oggettività giuridica del reato di che all'art. 341, capoverso, è fondata sull'abuso dell'inesperienza del minore e sulla violazione dei diritti di famiglia.

Seguono invece recisamente la seconda opinione il PUGLIA (53) ed il COMPAGNONE (54). " Non è detto, scrive il PUGLIA, che per la punizione del ratto è necessario che il minore sia sottoposto alla potestà patria o tutoria, ma in generale " è previsto il ratto della persona minorenne col suo consenso e quindi non può " darsi luogo a discussione che non trova alcun fondamento nella legge. Onde a " noi sembra esatta l'opinione che il ratto consensuale commesso in persona di " un minore è punito perchè il consenso da lui prestato è viziato e non può considerarsi come causa che esclude la imputabilità di colui che ha sottratto o ritenuto il minore. „

La giurisprudenza è oscillante.

Stanno per la prima opinione le sentenze della Cassazione 19 dicembre 1890 (*Cassaz. un.*, V, 86 - *Riv. pen.*, XXX, 184 - *Legge*, I, 248); 28 marzo 1892 (*Cassaz. un.*, III, 542 - *Foro pen.*, I, 273 - *Giurispr. pen.*, 1892, 210 - *Riv. pen.*, XXX, 600, nota); 6 dicembre 1895 (*Riv. pen.*, XLIII, 325 m.); 9 settembre 1896 (*Riv. pen.*,

---

(43) TOLOMEI, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* (*Riv. pen.* XXX, pag. 321 segg.).
(44) NORCEN, *Il cod. pen. annotato*, Arona, 1890, II. 353.
(45) MAINO, *Commento*, Verona, 1896, p. II, pag. 70.
(46) MANDUCA, *Il ratto consensuale od improprio* (*Scuola Positiva* I, 709).
(47) GISMONDI o. c. l. c.
(48) COSTANZO, *Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, Milano, 1893, pag. 188 e seg.
(49) ESCOBEDO, Nota nella *Giustizia penale* IV, 98.
(50) PESSINA, *Manuale* vol. II, pag. 268.
(51) TUOZZI, *Corso*, Napoli, 1891, vol. II, pag 549.
(52) IMPALLOMENI, *Il cod. pen. illustrato*, vol. II, pag. 98.
(53) PUGLIA, *Dei delitti di libidine e di alcuni reati affini*, Napoli 1898, pag. 185.
(54) COMPAGNONE, *Sul ratto consensuale*, ecc. (*Cassaz. un.*, IX, 641).

XLV, 73 - *Giustizia pen.*, II, 1261 - *Giur. pen.*, 1897, 14). Decisero contrariamente le sentenze 30 marzo 1892 (*Riv. pen.*, XXXV, 600 - *Foro pen.*, I, p. II, 326 - *Giur. pen.*, 1892, 202 - *Cassaz. un.*, III, 713); 28 aprile 1892 (*Corte suprema*, 1892, 203); 5 marzo 1897 (*Giur. pen.*, 1897, 225); 5 novembre 1897 (*Cassaz. un.*, IX, 116 - *Giustizia pen.*, IV, 98 - *Riv. pen.*, XLVII, 83 - *Giur. it.*, L, p. II. 144). Non hanno una opinione decisa ma si attennero ad ambedue i criteri le sentenze 1 febbraio 1897 (*Giur. pen.*, 1897, 108) e 20 marzo 1897 (*Giur. pen.*, 1897, 393).

11. — L'opinione nostra è che l'art. 341, capov., contempli la figura giuridica del ratto *in parentes*. Non attingiamo la nostra convinzione dai precedenti legislativi: essi non ci danno alcun lume in proposito. Nei progetti anteriori a quello Zanardelli si contemplava la figura del ratto *in parentes* e si richiedeva espressamente che avesse luogo su donna maggiore degli anni dodici soggetta alla patria potestà e alla autorità tutoria. Nello stesso ordine di idee è la relazione ministeriale (ed. uff., Roma 1887, vol. II, pag. 228). Ma la Commissione della Camera dei deputati venne nel concetto tutto affatto opposto, e la relaziene dice che nel ratto consensuale il consenso della minorenne esiste bensì ma nelle condizioni della persona consenziente si presume un consenso viziato non libero nè spontaneo ottenuto mediante colpevole abuso di persona non intieramente capace. Difficile è dunque in questa confusione di concetti contradittori trovare la via da seguire. È altrove che dobbiamo indirizzare le nostre ricerche.

Già notava l'Olivieri l'enormità del fatto che mentre il ratto consensuale a fine di matrimonio su di una fanciulla minore di 21 anno è punito all'art. 341 con pena certo non lieve, per il 331 lo stupro non violento su persona che ha superato i 12 anni e nelle circostanze del n. 2 su persona maggiore di 15 anni, non è reato tranne il caso dei n. 3 e 4 in cui la violenza è presunta; e non sono nemmeno reato gli atti di libidine su persona maggiore di 16 anni (55).

Tal fatto sarebbe davvero come l'Olivieri lo qualifica, una *palese incongruenza*, se non si ammettesse che materiale del reato di che all'art. 341 capoverso è esclusivamente la violazione dei diritti familiari. Di fatti la legge penale che ha presunto che la fanciulla superiore ai dodici anni abbia il discernimento sufficiente per sapere ciò che fa disponendo liberamente del proprio corpo, non può ritenere viziato, non libero, nè spontaneo il consenso, p. es., di una fanciulla di 19-20 anni che fugge coll'amante. Ma v'ha di più. La donna, come osserva il Costanzo (56), si presume compiuti gli anni 15 che abbia la capacità fisica e morale di contrarre matrimonio, e per speciale concessione reale può liberamente sposarsi anche a 12 anni. Come ammettere dunque che non abbia la coscienza del dovere e non preveda le conseguenze dei propri atti una fanciulla di 19-20 anni? A quell'età l'organismo è nel suo pieno sviluppo fisiologico e psicologico; non è quindi affatto corretto, come nota giustamente il Manduca (57), il concetto della minor

(55) Olivieri, *Di una palese incongruenza in materia di ratto consensuale* (Scuola pos., I, 709).
(56) Costanzo, o. c., pag. 188.
(57) Manduca, o. c., pag. 683.

pienezza del consenso, di cui si potrebbe parlare invece se il termine *ad quem* stabilito dal legislatore fosse il 16° anno come nei codici sardo e francese.

Dobbiamo dunque ritenere che il reato di che all'art. 341, capoverso, sia il ratto *in parentes*.

A questa interpretazione non è contraria la lettera della legge: anzi diremmo quasi che vi è favorevole in quanto parlando di minori accenna implicitamente ai rapporti familiari di patria potestà e di tutela. Si noti inoltre che seguendo questa opinione si dà luogo in pratica ad inconvenienti ed incongruenze molto meno gravi che non ponendola invece nella mancanza di un consenso valido. E ciò tanto più nei casi in cui le parti fossero invertite; cioè il rapitore fosse il sedotto e la rapita la seduttrice. In questo caso sarebbe addirittura ridicolo rendere responsabile l'agente di ratto per seduzione.

12. — Vediamo, brevemente, per ultimo alcune delle applicazioni giuridiche del principio:

a) Altrove (n. 9) abbiamo sviluppato le ragioni che ci inducevano a ritenere la correità della rapita nei casi in cui fosse essa la istigatrice del ratto. Inutile quindi che qui torniamo a ripeterle. Per noi anche nella legislazione positiva italiana tal correità deve ammettersi. Non vale il dire come il Gismondi (o. c., pag. 59), che dalla dizione dell'art. 341 si rileva che intento del legislatore fu quello di reprimere il fatto di chi sottrae o ritiene e non quello di chi si lascia sottrarre o ritenere; e che nei rapporti della famiglia danneggiata il soggetto attivo dell'evento incriminato è colui che ivi appare elemento perturbatore ed estraneo; perchè tal ragionamento non dimostra, come sarebbe necessario per ammettere l'impunità della rapita istigatrice, che questa non concorre con un'azione positiva nella esecuzione di un fatto che dalla legge è qualificato reato;

b) La mancanza di coloro che esercitano il potere sul minore fa esulare il reato;

c) Il consenso dei genitori o tutori è efficace a fare esulare il reato. Di fronte al genitore o tutore querelante la prova del consenso spetta all'imputato;

d) La semplice inscienza degli aventi potestà sul minore non elimina il reato perchè fino a prova contraria si deve presumere il loro dissenso. Quindi commette il reato di che all'art. 341 capoverso chi sottrae o ritiene una fanciulla col consenso suo, da una famiglia ove essa si trovava, postavi dai suoi;

e) La remissione della abdotta non ha efficacia ad estinguere l'azione penale messa in moto da colui che esercita i doveri ed i diritti della potestà patria o tutoria e rappresenta la famiglia.

13. — Abbiam sempre parlato di *rapita* e *rapitore*. Non importa nemmeno notare che cade sotto il disposto dell'art. 341 anche il caso inverso in cui si tratti cioè di *rapito* e *rapitrice*.

Pisa, luglio 1898.

Avv. Alfredo Pozzolini.

